



TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
UFFICIO VOLONTARIA GIURISDIZIONE

Il Giudice

Letti gli atti;

letta in data odierna l'istanza depositata dall'O.C.C. Dott. Carleugenio Lopedote in data 22.12.2020, non visibile nel registro telematico come da stampa che si allega (v. all.1); rilevato che in detta istanza si chiede al G.D. di pronunciarsi sull'ammissibilità della domanda tardiva di Agenzia delle Entrate;

osservato al riguardo che il creditore istante è stato legalmente portato a conoscenza dell'apertura della procedura in data 11.06.2018;

che la domanda di ammissione al passivo è stata presentata in data 22.10.2020;

che, secondo l'orientamento dottrinale e giurisprudenziale cui questo giudice ritiene di aderire, la disciplina della procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter ss. L. 3/2012, in quanto avente carattere spiccatamente liquidatorio, è modellata su quella del fallimento, che trova pertanto applicazione in via analogica per quanto non espressamente disposto dalla L. 3/2012;

che l'art. 14-octies prevede espressamente il procedimento di ammissione al passivo, nulla disponendo in ordine alle domande tardive;

che non può ritenersi che tale silenzio del legislatore sia significativo della volontà di escludere l'ammissibilità stessa delle domande tardive, che costituirebbe un *unicum* nel panorama del diritto concorsuale e che – in conseguenza dell'effetto esdebitatorio cui tende la procedura predetta – appare implicare un effetto di perenzione del credito poco compatibile con il vigente ordinamento, risolvendosi in un trattamento eccessivamente rigoroso rispetto alle altre procedure concorsuali e senza una apprezzabile giustificazione sul piano logico-giuridico;

che pertanto deve trovare applicazione, in via analogica, la disciplina delle domande tardive di cui alla legge fallimentare;

che, conseguentemente, la domanda di ammissione al passivo della procedura di liquidazione del patrimonio ex L. 3/2012 è ammissibile come tardiva se presentata entro l'anno dall'apertura della procedura e, oltre questo termine, solo a condizione che il creditore dimostri la non imputabilità del ritardo nella presentazione della domanda, ex art. 101 L.Fall.;

che, nel caso di specie, il creditore ha depositato l'istanza di ammissione al passivo due anni e 4 mesi dopo l'apertura della procedura (di cui era stato ritualmente messo a conoscenza) e non ha neppure allegato le ragioni di tale ritardo, limitandosi ad affermare che nessun termine preclusivo vi sarebbe sino al quadriennio indicato dalla legge come durata minima della procedura;

che a tale ultimo riguardo si rimarca come tale interpretazione non possa essere condivisa, perchè, se – come pur parte degli interpreti ritengono – il silenzio del legislatore sulle



domande tardive rispondesse all'esigenza di far prevalere l'interesse alla speditezza della formazione del passivo e dunque della liquidazione, non si comprende come si possa ritenere di fissare il termine preclusivo per l'ammissione al passivo in 4 anni dall'apertura: sia perché in contrasto con detta esigenza di speditezza (perché si rimetterebbe al creditore di dettare i tempi della procedura), sia perché quando la legge fissa in 4 anni la durata minima lo fa, con tutta evidenza, al fine di consentire un effetto protettivo (di cui agli artt. 14-ter comma 7 e 14-quinquies lett. b) piuttosto consistente per il debitore, e dunque in un'ottica di suo esclusivo *favor*, ove pertanto il predetto termine è da individuarsi con riferimento al momento di chiusura della procedura, non già della formazione del passivo; non si tratta pertanto di una norma posta a tutela del creditore istante, poiché si risolverebbe in un trattamento di favore ingiustificatamente migliore rispetto a quello accordato nelle altre procedure concorsuali (in contrasto, pertanto, con le letture cui sopra s'è fatto cenno); ritenuto, conseguentemente, che la domanda per cui è istanza sia inammissibile per mancata prova della non imputabilità del ritardo (cfr. sul punto Cass. 17787/2015; Cass. 23302/2015; Cass. 19017/2017; Cass. 5560/2018; Cass. 21661/2018);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile la domanda di ammissione al passivo presentata dall'Agenzia delle Entrate in data 22.10.2020.

Si comunichi.

Piacenza, 7 aprile 2021

Il Giudice
(*dott. Antonino Fazio*)



Allegato: stampa del registro telematico

FASCICOLO 395/2018 - GEMINIANI LUCIANA contro - Prossima udienza:

1/1

Precedente Successivo

Aggiorna fascicolo Aggiorna documenti

Condivisione fascicolo Condividi al collegio

Assistenti Cifratura Visto

Invio in coda di firma multiplo Deposito multiplo

Nuovo documento Stampa atti principali Stampa atti e allegati

Salva documenti Rapporto Riepilogativo

Generale Dati Lavorazione **Storico** Eventi Procedura Com./Not./Tras. di Cancelleria Messaggi Udienze

Data Evento	Atto	Link	Urgenza	Com/Not	Descrizione Evento
26/11/2020					STATO CORRETTO DA AK A GI
26/11/2020					SOST. GIUDICE DA [DI RIENZO STEFANIA] A [FAZIO ANTONINO]
21/10/2020					INSERITA ANNOTAZIONE (oggetto: liquidazione dr. Lopodote)
17/04/2020					Aperto sub-procedimento di MODIFICA / REVOCA DECRETO EX ART. 742
10/04/2019					Aperto sub-procedimento di MODIFICA / REVOCA DECRETO EX ART. 742
25/02/2019					DATI FASCICOLO CORRETTI
07/11/2018					Aperto sub-procedimento di MODIFICA / REVOCA DECRETO EX ART. 742
12/06/2018					DEPOSITATO ATTO programma di liquidazione DA PARTE DI dr. Lopodote
11/06/2018					Aperto sub-procedimento di MODIFICA / REVOCA DECRETO EX ART. 742
21/05/2018					DEPOSITATO ATTO relazione - inventario sui beni del debitore DA PARTE DI avv. Lopodote
06/04/2018					DATI FASCICOLO CORRETTI
06/04/2018					DECRETO/ORDINANZA DI ACCOGLIMENTO TOTALE EMESSO
28/03/2018					FASCICOLO ASSEGNATO AL GIUDICE DI RIENZO STEFANIA
06/03/2018					CORRETTO OGGETTO DA 400999 A 471999
06/03/2018					FASCICOLO ASSEGNATO ALLA SEZIONE S1
06/03/2018					ISCRITTO A RUOLO GENERALE

Anteprima del documento che ha prodotto l'evento

Dettaglio comunicazione/notificazione

Nessun documento individuato

Nessuna comunicazione/notificazione individuata

Scrive qui per eseguire la ricerca

10:27 07/04/2021

Firmato Da: FAZIO ANTONINO Emesso Da: ArubaPEC per CA di firma qualificata Serial#: 70ebb5434e3d4d0d2e42712218a2b764

